



SVK ASF ATF

Schweizerischer Verband
für Kältetechnik

Regolamento dell'esame professionale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti

Campo di applicazione ai sensi della OASPR art. 1 cpv. 1^{bis}, lett. b «altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore»

Sulla base dell'articolo 3 dell'ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR) del 28 giugno 2005, l'ente responsabile emana il presente regolamento d'esame.

Emanato da:

Schweizerischer Verband für Kältetechnik SVK (Associazione svizzera del Freddo ASF)
Eichstrasse 1
6055 Alpnach Dorf

Alpnach, 10 febbraio 2020

Reperibile all'indirizzo www.svk.ch

Regolamento dell'esame tecnico per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, OASPR art. 1 cpv. 1^{bis}, lettera b «altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore»

1 Oggetto

Questo regolamento definisce l'organizzazione degli esami professionali ai fini dell'autorizzazione per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti nel campo di applicazione impianti del freddo stazionari. Descrive i diritti e gli obblighi delle candidate e dei candidati, come pure i compiti dell'ente responsabile e degli organi d'esame nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami.

Restrizione: questo regolamento d'esame non è valido per l'«autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, campo di applicazione impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili».

2 Ente responsabile

Il Schweizerischer Verband für Kältetechnik SVK è l'ente responsabile e designa gli organi d'esame.

3 Svolgimento

Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d'esame.

1. Organi d'esame sono i segretariati di SVK, ASF e ATF.
2. I comitati di SVK/ASF/ATF designano le esaminatrici e gli esaminatori.
3. Lo svolgimento delle prove d'esame scritte è sorvegliato da almeno una persona con funzione di supervisore competente.
4. Lo svolgimento delle prove d'esame pratiche è sorvegliato da almeno due esaminatrici/esaminatori competenti.

4 Commissione di rilascio dell'autorizzazione speciale

1. La commissione di rilascio dell'autorizzazione speciale è composta da:
 - 1 membro del comitato SVK (presidente della commissione)
 - 1 rappresentante dell'organo d'esame SVK
 - 1 rappresentante dell'organo d'esame ASF
 - 1 rappresentante dell'organo d'esame ATF
 - 1 rappresentante delle esaminatrici/degli esaminatori
 - 1 rappresentante dell'Unione professionale svizzera dell'automobile UPSA|AGVS
2. Compiti della commissione di rilascio dell'autorizzazione speciale:
 - Sviluppare e aggiornare le prove d'esame.
 - Sviluppare e aggiornare i criteri di valutazione.
 - Sorvegliare i processi formali degli organi d'esame.
 - Assicurare che l'esame pratico sia uniforme a livello nazionale.
 - Assicurare che il certificato di competenza (CC) Ambiente di AGVS|UPSA e di SVK siano equivalenti.

Regolamento dell'esame tecnico per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, OASPR art. 1 cpv. 1^{bis}, lettera b «altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore»

- Controllare la qualità dei corsi preparatori SVK/ASF/ATF per gli esami di rilascio dell'autorizzazione speciale e, se necessario, intraprendere eventuali adeguamenti, per esempio del concetto di formazione o del materiale didattico dei corsi.
3. Le decisioni riguardanti il certificato di competenza (CC) Ambiente (per esempio adeguamenti delle domande dell'esame o della durata dell'esame) devono essere prese non secondo il principio maggioritario, ma in base al principio di consenso.
 4. La commissione di rilascio dell'autorizzazione speciale si riunisce a seconda delle necessità, in ogni caso almeno una volta all'anno.
 5. La commissione di rilascio dell'autorizzazione speciale è subordinata al comitato SVK.

5 Periodicità e lingua

L'ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

6 Bandi

L'ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

7 Iscrizione

1. Chiunque intenda sostenere un esame deve effettuare l'iscrizione in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell'esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell'esame.
2. Entro due settimane dalla scadenza del termine d'iscrizione ai candidati viene comunicato se l'esame avrà luogo. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami professionali.

8 Forma e durata

L'esame per il rilascio dell'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti consta di due esami parziali, il certificato di competenza (CC) Ambiente e il certificato di competenza (CC) Tecnica.

1. L'esame CC Ambiente consiste in un esame scritto della durata massima di 60 minuti. Ai sensi della OASPR, Allegato 1, numero 1 vengono esaminate le capacità e le conoscenze necessarie nei seguenti settori:
 - fondamenti di ecologia e tossicologia
 - legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori
 - misure di protezione dell'ambiente e della salute.
2. L'esame CC Tecnica per il campo di applicazione «altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore» consiste in una prova pratica e una prova scritta. La durata complessiva dell'esame CC Tecnica è 3 ore. Ai sensi della OASPR, Allegato 1, numero 3 vengono esaminate le capacità e le conoscenze necessarie nei seguenti settori:

Regolamento dell'esame tecnico per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, OASPR art. 1 cpv. 1^{bis}, lettera b «altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore»

- compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati dei prodotti refrigeranti
 - uso appropriato di apparecchi e impianti.
3. Alle persone che avranno superato con successo entrambi gli esami parziali sarà rilasciata l'autorizzazione speciale per l'utilizzazione dei prodotti refrigeranti nel campo di applicazione «altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore».
 4. Il CC Ambiente per il campo di applicazione «impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili» e quello per «altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore» sono riconosciuti reciprocamente equivalenti.




Fig. 1: Concetto di formazione e d'esame per l'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, campi di applicazione «altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore» (→ indicati in figura come «Impianti del freddo stazionari») e «impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili» (→ indicati in figura come «Climatizzatori di veicoli»).

9 Mezzi ausiliari ammessi

L'organo d'esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l'esame.

10 Valutazione

1. Le esaminatrici e gli esaminatori valutano i risultati degli esami parziali CC Ambiente e CC Tecnica con note intere o mezze note dal 6 all'1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.
2. L'esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.
3. Gli esami valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da una seconda esaminatrice/un secondo esaminatore.
4. I criteri di valutazione per il CC Ambiente vengono definiti insieme dall'Unione professionale svizzera dell'automobile UPSA|AGVS e del Schweizerischer Verband für Kältetechnik SVK.

Regolamento dell'esame tecnico per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, OASPR art. 1 cpv. 1^{bis}, lettera b «altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore»

5. I criteri di valutazione per il CC Tecnica (prova pratica e prova scritta) sono definiti dalla Commissione per il rilascio dell'autorizzazione speciale.

11 Tassa

Fondamentalmente vale quanto stabilito dalla OASPR, Allegato 2 numero 6: L'importo della tassa d'iscrizione all'esame varia, a seconda dei costi, da Fr. 100.— a Fr. 1'200.—. Esso può al massimo coprire le spese. L'ammontare delle tasse d'iscrizione all'esame è definito dall'ente responsabile nel modo seguente:

1. Tassa d'iscrizione all'esame per il CC Ambiente Fr. 100.—
2. Tassa d'iscrizione all'esame per il CC Tecnica Fr. 700.—

L'importo delle tasse viene periodicamente verificato dall'ente responsabile, e se necessario adattato. Un eventuale adattamento della tassa d'iscrizione all'esame per il CC Ambiente deve essere concordato con l'UPSA|AGV.

12 Annullamenti

L'iscrizione all'esame può essere annullata senza alcun costo fino a 3 settimane prima della data dell'esame. Per annullamenti effettuati oltre questa data, vale la regola seguente:

Data di annullamento:	Tassa di cancellazione:
fino a 14 giorni prima dell'esame	30 % della tassa d'iscrizione
fino a 1 giorno prima dell'esame	80 % della tassa d'iscrizione
successivamente	100 % della tassa d'iscrizione

L'eventuale tassa di cancellazione non viene dedotta dall'iscrizione a esami successivi.

In caso di malattia o infortunio, l'esame può essere rinviato ad una data successiva senza costi aggiuntivi. Deve essere presentato un certificato medico.

13 Esclusione

L'organo d'esame esclude dall'esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare le esaminatrici e gli esaminatori. In tal caso l'esame è considerato non superato.

14 Comunicazione del risultato dell'esame

L'organo d'esame conferma il risultato dell'esame in forma scritta alla persona esaminata. La conferma deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- esame superato o non superato
- il diritto di consultare la valutazione
- il diritto di sporgere reclamo in caso di mancato superamento dell'esame.

Regolamento dell'esame tecnico per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, OASPR art. 1 cpv. 1^{bis}, lettera b «altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore»

15 Rilascio dell'autorizzazione speciale

1. Su presentazione dei due certificati di competenza CC Ambiente e CC Tecnica, alla persona esaminata viene rilasciata un'autorizzazione speciale nel campo di applicazione ai sensi dell'OASPR art. 1 cpv. 1^{bis} lettera b «altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore».
2. Il segretariato SVK rilascia e invia le autorizzazioni speciali per tutti gli organi d'esame e gestisce la banca dati delle/dei titolari dell'autorizzazione speciale.

16 Ripetizione

Coloro che non superano l'esame possono ripeterlo. Non vengono organizzati esami di riparazione separati. In caso di ripetizione dell'esame, la persona deve iscriversi autonomamente all'esame in una delle date rese note. La tassa d'iscrizione all'esame deve essere nuovamente versata.

17 Diritto di consultazione

1. La persona esaminata che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.
2. L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
3. Contro la decisione dell'organo d'esame può essere presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione; il termine si conta a partire dal giorno successivo alla notifica della decisione.

18 Entrata in vigore

Il presente regolamento concernente l'esame professionale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti nel campo di applicazione ai sensi della OASPR art. 1 cpv. 1bis lett. b entra in vigore il 1° marzo 2020 ed è valido fino alla sua revoca.

Alpnach, 10 febbraio 2020

Schweizerischer Verband für Kältetechnik SVK (Associazione svizzera del Freddo ASF)

Presidente



Kurt Goetz

Direttore



Marco von Wyl